

COMUNE DI ORMELLE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
IMPOSTA UNICA COMUNALE

- IUC -

Regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 25.2.2014

INDICE

DISCIPLINA GENERALE

- ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC
- ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 – DICHIARAZIONE
- ART. 4 – RISCOSSIONE
- ART. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 6 – ACCERTAMENTO
- ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

PARTE I – COMPONENTE IMU

- ART. 8 – DISCIPLINA IMU

PARTE II – COMPONENTE TARI

- ART. 9 – DISCIPLINA TARI

PARTE III – COMPONENTE TASI

- ART.10 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- ART.11 – ESCLUSIONI
- ART.12 – SOGGETTI PASSIVI
- ART.13 – BASE IMPONIBILE
- ART.14 – L' ALIQUOTA
- ART.15 – RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART.16 – DETRAZIONI
- ART.17 – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI
- ART.18 – DICHIARAZIONE
- ART.19 – VERSAMENTO

DISCIPLINA GENERALE

ART. 1 – DISCIPLINA GENERALE IUC

1. Il presente Regolamento disciplina l'Imposta Unica Comunale, a seguire denominata IUC, istituita dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 639 ss.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione della IUC, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Le componenti IMU, TARI, TASI sono disciplinate attraverso:
 - la conferma del Regolamento IMU adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/05/2012 del Consiglio Comunale, e successive modificazioni e integrazioni;
 - l'adozione del Regolamento TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
 - il presente Regolamento per il tributo per i servizi indivisibili TASI.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali e dai regolamenti vigenti.

ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (c.639, art.1, Legge 147/2013).
2. La IUC si compone:
 - dall'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - dalla componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore, sia dall'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 3 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi che compongono la IUC presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti (c.684, art.1, Legge 147/2013).
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente (c.685, art.1, Legge 147/2013).
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU (c.687, art.1, Legge 147/2013).

ART. 4 – RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva TARI che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.690, art.1, Legge 147/2013).

ART. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso (c.692, art.1, Legge 147/2013).
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni (c.693, art.1, Legge 147/2013).

ART. 6 – ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile (c.694, art.1, Legge 147/2013).
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (c.695, art.1, Legge 147/2013).
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (c.696, art.1, Legge 147/2013).
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (c.697, art.1, Legge 147/2013).
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art.3, parte generale del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (c. 698, art.1, Legge 147/2013).
6. Le sanzioni, di cui ai commi 3,4 e 5 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.699, art.1, Legge 147/2013).

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2014.

PARTE I - COMPONENTE IMU

ART. 8 – DISCIPLINA IMU

1. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU (c.703, art.1, Legge 147/2013).
2. La disciplina della componente IMU è regolata secondo quanto previsto dal comma 4, art. 1, Parte Generale del presente Regolamento.

PARTE II – COMPONENTE TARI

ART. 9 – DISCIPLINA TARI

1. La componente TARI viene disciplinata con specifico Regolamento, predisposto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale come previsto dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997.

PARTE III – COMPONENTE TASI

ART. 10 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (c.669, art.1, Legge 147/2013).

ART. 11 – ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (c.670, art.1, Legge 147/2013).

ART. 12 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1, art. 10, Parte III del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (c.671, art.1, Legge 147/2013).
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (c.672, art.1, Legge 147/2013).
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (c.673, art.1, Legge 147/2013).
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (c.674, art.1, Legge 147/2013).
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota adottata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (c.681, art.1, Legge 147/2013).

ART. 13 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 (c.675, art.1, Legge 147/2013).

ART. 14 – L'ALiquOTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1‰. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (c.676, art.1, Legge 147/2013).
2. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1 (c.678, art. 1, Legge 147/2013).
3. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU (c.640, art. 1, Legge 147/2013).
4. Il Comune, con la medesima deliberazione prevista al comma 1, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5‰ (c.677, art.1, Legge 147/2013).

ART. 15 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, prevista dal comma 1 dell'art. 14, può prevedere riduzioni o esenzioni previste dal c.679 dell'art. 1, Legge 147/2013:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
2. Il Comune (come previsto dall'art. 1, comma 682, lettera b) p.1, Legge 147/2013) determina la disciplina delle riduzioni, che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

ART. 16 – DETRAZIONI

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
 - a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 - c) per cittadini italiani iscritti all'AIRE.

ART. 17 – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

1. La TASI è diretta alla copertura del costo dei servizi indivisibili (comma 682, lettera b) p.2, art. 1 Legge 147/2013). I servizi indivisibili comunali sono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI, sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione (c.683, art. 1, Legge 147/2013).

ART. 18 – DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 19 – VERSAMENTO

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del d.lgs.241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili, ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (c. 688, art.1, Legge 147/2013)..
2. Il numero e le scadenze di pagamento della componente TASI coincidono con quelle previste per la componente IMU: la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (c. 688, art.1, Legge 147/2013).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MANENTE ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE TOFFOL FABIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole Renato Cozzi
Lì, 25/02/2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere Renato Cozzi
Lì, 25/02/2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** in data, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n° 267/2000)
